



**IL jobs act : gli  
ammortizzatori sociali in  
costanza di rapporto di lavoro**

# Gli Strumenti

- L'attuale perimetro della **CIGO**, **CIGS** e dei **FISB** rimane immutato. Per i **FISB** l'obbligo di versamento viene esteso anche per le piccole aziende.

**CIGO**: imprese industriali ed edili

**CIGS**: imprese industriali con più di **15** dipendenti, commercio e turismo sopra i **50** dipendenti.

**FISB**: per le imprese dai **6** dipendenti in su'.

# Lavoratori beneficiari e durata max complessiva

- Alle categorie già note si aggiungono gli **apprendisti** (apprendistato professionalizzante) e solo per **CRISI AZIENDALE**. La durata max complessiva di **CIGO/CIGS** viene portata a **24** mesi, **30** solo per l'**edilizia**, nel **quinquennio mobile**(no fisso!). La durata max dei **FIS** potrà arrivare a **36** mesi nel caso di mancato utilizzo di CIGO/CIGS.
- 12 mesi di CIGO + 12 mesi di CIGS ( riorganizzazione)
- 12 mesi di CIGO + 24 mesi di CDS
- 12 mesi di CIGS (crisi) + 24 mesi di CDS
- 36 mesi di CDS
- 12 mesi di CIGO +12 mesi di CDS e possibili altri 6 mesi di CIGO/CIGS o 12 mesi di CDS.

# Misura

Non cambia la misura dell'integrazione che, sia per la Cigo che per la Cigs è pari **all'80%** della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate, ridotta di una percentuale pari alla contribuzione in atto a carico degli apprendisti (che attualmente è pari al 5,84%). L'importo del trattamento non può superare importi massimi aggiornati annualmente, comunque rapportati alle ore di integrazione autorizzate, e può essere corrisposto per un massimo di 12 mensilità comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive

Gli importi massimi mensili per il 2015 vengono riportati nel decreto e sono pari a:

- euro **971,71** quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è pari o inferiore a euro **2.102,24**;
- euro **1.167,91** quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è pari o inferiore a euro **2.102,24**.

# Ore non autorizzabili

- Per la CIGO non possono essere autorizzate piu' di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio, mentre per la CIGS in caso di CRISI/RIORGANIZZAZIONE non possono essere autorizzate piu' dell' 80% delle ore lavorabili nell' unita' produttiva.

## CONTRATTO DI SOLIDARIETA'

Il tasso di copertura e' dell' 80%, la sua durata max e' di 36 mesi nel caso non ci si avvalga di CIGO/CIGS e per quanto riguarda la % media di riduzione dell' orario, quest' ultima non puo' superare il 60%, mentre quella individuale il 70%. In caso di mancato utilizzo ,a favore di CIGO/CIGS, le parti dovranno dichiarare l' impossibilita' di utilizzare tale strumento.

# Transizione

- Per I trattamenti richiesti prima dell'entrata in vigore del decreto, avranno una durata max di 24 mesi nel quinquennio mobile.
- I trattamenti CIGS relativi a procedure di consultazione sindacale già concluse, ove la domanda non sia ancora stata presentata, avranno una durata max complessiva di 24 mesi
- Per I casi di interesse strategico (accordi conclusi in sede governativa entro il 31/07/2015), con ampie ricadute sul piano occupazionale, dove sia previsto l'utilizzo della CIGS ad oltranza, e' possibile attraverso la richiesta di una della parti e previa autorizzazione con decreto ministeriale la prosecuzione di tali trattamenti con durata e condizioni certificate da apposita commissione.
- Tra 2 anni entrera' in vigore il divieto di utilizzare piu' dell'80% delle ore CIGS lavorabili nell'unita' produttiva.